

= Avv. Valeria

0307672570

Cominotti =

BS

AGGRAVAMENTO



R. M. S. P. 15/2013

n. 20 17 / 2013 dec. dec. 210

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
Sezione Penale - Misure di Prevenzione

Il Tribunale di Brescia riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.

Dott. Vittorio Masia - Presidente

Dott. Francesco Beraglia - Giudice

Dott. Giovanna Faraone - Giudice rel.

Vista l'istanza del Pubblico Ministero in data 13.05.2013 con la quale si richiede che nei confronti di [redacted] nato a [redacted] il [redacted] ivi residente in [redacted] di fatto domiciliato a [redacted] in via [redacted] venga aggravata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata nei suoi confronti con decreto di questo Tribunale del 30.06.2006, mediante proroga della durata per anni due; acquisito il parere del Pubblico Ministero (che ha insistito per l'accoglimento della proposta) e del difensore del proposto (che ne ha chiesto la reiezione); a scioglimento della riserva assunta nell'udienza camerale del 18.06.2013 ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

A sostegno dell'istanza in esame il PM, facendo propria la richiesta dei C.C. del Nucleo Investigativo - Comando Provinciale di Brescia, evidenzia che [redacted] già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale giusto decreto del 30.06.2006, a seguito del provvedimento del 14.04.2013, con cui questo Tribunale ha ripristinato a carico del predetto la prescrizione dell'obbligo di soggiorno in [redacted] è stato denunciato in due occasioni per aver trasgredito alle prescrizioni inerenti la misura in atto e per essere stato visto più volte dai CC in compagnia di soggetti pluripregiudicati.

97

0307672570

In particolare, in data 24.04.2013 il predetto è stato tratto in arresto per aver violato la prescrizione di non ricasare più tardi delle ore ventuno senza comprovate necessità e comunque senza preventivo avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il giorno successivo è stato denunciato in stato di libertà perché alla domanda rivoltagli da un UPG della Compagnia CC di [REDACTED] volta a sapere dove si trovasse la mattina del 2.04.2013, non essendo stata riscontrata la sua presenza presso il posto di lavoro, rispondeva: "Non ho nessuna intenzione di rispondere a questa e altre domande".

Il 21.01.2013, è stato visto in compagnia del pregiudicato [REDACTED], il 12.04.2013 assieme al pregiudicato [REDACTED] il 15.04.2013 assieme a [REDACTED] e [REDACTED], entrambi raggiunti da precedenti penali.

Osserva preliminarmente il Collegio che a norma dell'art. 11 comma 2 Dlvo 115/2002 (ex art 7, comma 2, legge 1423/1956), *il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione può essere revocato o modificato quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato quando ricorrano gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.*

Tale disposizione risponde alla peculiarità del giudizio di prevenzione fondato su una prognosi di pericolosità per sua natura mutevole, che pertanto consente la rivalutazione della complessiva personalità del soggetto per effetto della sopravvenienza di nuovi e diversi elementi che giustifichino una differente ponderazione del grado e della natura della pericolosità.

Tanto premesso, non ricorrono, nel caso di specie i presupposti per il chiesto aggravamento.

Ed invero ai fini del positivo accertamento della perdurante pericolosità sociale, si giudicano influenti, il fatto in relazione al quale il proposto è stato denunciato in data 25.04.2013, (arteso il modesto disvalore della condotta), nonché l'asserita frequentazione con soggetti pregiudicati (genericamente indicati come pregiudicati, in relazione alla cui attuale interessenza con ambienti malavitosi nulla è stato allegato in ricorso).

Quanto alla trasgressione alla prescrizione di non ricasare oltre un certo orario, inoltre, si evidenzia che il [REDACTED] ha riportato con sentenza di questo Tribunale ex art. 444 c.p.p. n. 1548 del 26.04.2013 (allegata dal suo difensore), la pena di mesi sei di reclusione sicchè, è ragionevole ritenere che lo stesso si asterrà in futuro dalla perpetrazione di condotte dal medesimo disvalore penale e sociale.

0307672570

In definitiva, si giudica adeguata la misura di prevenzione personale alla quale il proposto è in atto sottoposto, non essendo apprezzabili le suddette "gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica" né violazioni degli obblighi relativi alla misura di gravità tale da legittimare la proroga della durata per altri due anni della stessa.

Ne consegue il rigetto dell'istanza in esame.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Brescia, Sezione Misure di Prevenzione,  
visto l'art. 11 D.lvo 115/2011, **r i g e t t a** l'istanza del PM presso il Tribunale di Brescia n. 17/2013  
in data 10.05.2013 avente ad oggetto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza  
speciale di pubblica sicurezza applicata a [REDACTED] con decreto di questo Tribunale del  
30.06.2006, mediante proroga della durata per due anni.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 28.06.2013.


**Il Presidente**

(dr. Vittorio Masia)




**Il Giudice rel.**

(dr. Giovanna Faraone)



**Il Funzionario Giudiziario**  
(dr. Agilardi)



depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
C. n. 311/2013  
Il Funzionario Giudiziario  
(dr. Agilardi)

